



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

COMUNICAZIONE

Art. 303 TULD - Dazio da recuperare inferiore a 10 euro: applicazione delle cause di non punibilità

E' stato posto un quesito a questa Agenzia relativo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 303, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n.43/1973 (TULD) nell'ipotesi di errata indicazione, nel documento doganale di importazione, del valore delle merci a causa di una inesatta distribuzione delle spese di nolo e/o assicurazione, qualora i diritti dovuti ammontino ad un importo non superiore a 10 (dieci) euro.

Il caso rappresentato ricadeva nell'ambito di applicazione dell'art. 868, par. 2, del Reg. (CEE) n. 2454/1993, il quale stabiliva che non si dovesse procedere al recupero a posteriori dei dazi all'importazione (o all'esportazione) quando l'importo da recuperare fosse inferiore, per pratica, a 10 euro.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha affermato che la fattispecie descritta può essere inquadrata nel disposto dell'art. 6, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 472/1997, in quanto, in virtù del citato art. 868, la violazione non incide sul versamento del tributo e costituisce mera violazione formale.

In tal senso, questa Agenzia ha fornito istruzioni alle Strutture territoriali, al fine di assicurare la conformità delle attività all'interpretazione resa dalla suddetta Avvocatura Generale, con riferimento tanto ai contesti eventualmente pendenti quanto alle situazioni oggi disciplinate dal vigente art. 88 Reg. (UE) n. 2446/2015, il quale, sostanzialmente, riprende il principio stabilito dall'art. 868 del Reg. (CEE) n.2454/1993.

Roma, 20 ottobre 2016